



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CONAPO 50% + 1

Sezione Provinciale RIMINI

RIMINI, 4 Settembre 2019

rimini@conapo.it

conapo.rimini@pec.it

tel. 3339756107

Prot. 8/2019

AL Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini
Dott. Ing. Gianfranco TRIPI

E, p.c. Al Segretario Regionale CONAPO Emilia Romagna
C.R.E Eros DINI

OGGETTO: Osservazioni Odg Conferimento incarichi di "CAPO TURNO" e "VICE CAPO TURNO" (rif. Vs 11734 del 02/09/2019)

In riferimento alla bozza di Odg in oggetto, la OS CO.NA.PO. Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco, **non intende** avvallare la proposta in quanto i criteri valutati nella procedura non sono ritenuti "requisiti necessari" alla mansione di Capo Turno e Vice Capo Turno, da nessuna normativa in vigore.

L'art. 68 comma 1 del DPR 64/2012 (Regolamento di Servizio) elenca le attività che devono essere svolte dal Capo Turno Provinciale in merito all'attività del personale operativo in sede

"All'avvio del turno di servizio, il capo turno provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le consegne del personale smontante, provvede a:

- a) rilevare le presenze del personale;*
- b) verificare la corretta composizione delle squadre;*
- c) fare effettuare le sostituzioni urgenti di cui all'articolo 67;*
- d) assegnare il personale ai servizi programmati da effettuare nel turno, tenendo conto della situazione operativa in corso e di quanto ricevuto in consegna da parte del personale smontante, secondo le disposizioni e le direttive emanate dal dirigente della struttura;*
- e) programmare manovre di addestramento e di utilizzo di tecniche operative da adottare in caso di intervento, finalizzate ad assicurare al personale la dimestichezza all'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione, istruzione teorico-pratica su argomenti attinenti l'attività di soccorso, nonché attività di preparazione motoria con addestramento ginnico sportivo, attraverso l'utilizzo di personale appositamente formato."*

L'art. 11 comma 3 del D.Lgs 217/2005 così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 127/2018 elenca le mansioni attribuite al personale con qualifica di Capo Reparto: *"Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo reparto sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti ai ruoli che espletano funzioni operative; assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, **effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura**, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; **seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano**; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento"*

Allo stato attuale i requisiti per accedere alla qualifica di Capo Reparto si limitano esclusivamente all'anzianità. Art. 15 del D.Lgs 217/2005 così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs 127/2018 (Promozione alla qualifica di capo reparto). "1. La

promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento.” Infatti i corsi previsti al punto b del suddetto articolo non sono ancora stati decretati.

L'art. 14 – quinquies del D.Lgs 97/2017 così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs 127/2018 (Disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione per la progressione in carriera) stabilisce che dal momento in cui verranno decretati i suddetti corsi per ulteriori tre anni il passaggio alla qualifica di Capo Reparto avverrà esclusivamente per anzianità *“Le disposizioni degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori, si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nei medesimi articoli.*

Il quadro sopra esposto evidenzia che ancora oggi la modalità di progressione in carriera è **fortemente legata all'anzianità e alla posizione in ruolo**. Tali titoli ad oggi costituiscono **l'unico elemento oggettivo di valutazione** per l'attribuzione dell'incarico di Capo Turno e Vice Capo Turno Provinciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 4 del RdS *“Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione è determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianità definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parità, dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformità di trattamento, imparzialità e trasparenza.”*

Seppur la volontà di Codesto Comando di creare un sistema meritocratico per l'attribuzione dell'importante incarico di Capo Turno e Vice Capo Turno Provinciale sia meritevole di attenzione, la proposta ricevuta non rispecchia l'attuale quadro normativo e genera disparità di trattamento tra i colleghi CR del Comando di Rimini e quelli del resto del CNVVF. Per questo motivo questa Segreteria Provinciale non avallerà la proposta.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento

Distinti Saluti

Il Segretario Provinciale
SINDACATO AUTONOMO VVF CONAPO
CS Bruno RIGONI
Firmato digitalmente